

ANTIRICICLAGGIO: IV DIRETTIVA UE ED I PROFESSIONISTI

Continua il nostro “viaggio” all’interno del recepimento della Quarta Direttiva Europea Antiriciclaggio. Questo per dare la più ampia visione possibile sulla materia, anche quando (come in questo caso) pensiamo si debba intervenire in modo diverso da parte del Governo italiano. Diamo oggi, pertanto, conto di cosa avviene nel “mondo dei Professionisti”.

Proseguono il loro iter le norme Antiriciclaggio che devono recepire la Quarta Direttiva Europea. Lo schema di Decreto Legislativo (AC 389) che attua la Direttiva (UE 2015/849) è stato depositato il 25 febbraio alla Camera ed assegnato alle Commissioni Giustizia e Finanze –con termini di riscontro entro il 6 aprile- e per parere, alle Commissioni Bilancio e Politiche della Ue.

Per quanta riguarda i Professionisti, i loro Rappresentanti hanno partecipato al confronto tra Governo e Categorie svoltosi in data 15 febbraio. Confronto che ha visto la partecipazione del Viceministro dell’Economia, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il Presidente dei Comitati unitari delle Professioni e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro oltre che a rappresentanti dell’Ordine dei Notai e degli Avvocati.

I Professionisti hanno accolto con favore le modifiche apportate, come l’abolizione del Registro Antiriciclaggio, l’eliminazione degli Obblighi di registrazione ed il ripristino dell’esonero dell’Adeguata Verifica per le attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. L’Ordine dei Commercialisti, inoltre, si impegnerà per ottenere un’ulteriore riduzione dell’importo minimo delle sanzioni previste per gli inadempienti formali, pur essendo consapevoli dei limiti imposti dalla Direttiva e dalla Legge di delegazione europea –così si è espresso il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti-.

Altra disposizione che sta a cuore ai Commercialisti è il reinserimento dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio per i Collegi Sindacali senza funzione di revisione (nel testo depositato alle Camere, infatti, non risulta reinserito, ndr). Secondo i Commercialisti *il Sindaco svolge già un’attività di vigilanza prevista dal Codice Civile e si tratterebbe quindi di un aggravio non previsto dalla norma attuale.*

Per il Presidente del Comitato unitario delle Professioni *avere escluso gli adempimenti in materia di lavoro è stato un passaggio molto importante, così come essere intervenuti su diversi aspetti formali. Le sanzioni ci devono essere e pesanti solo*

nei casi di acclarata partecipazione al reato e non per chi, invece, collabora correttamente.